

Legge regionale 22 giugno 1976 , n. 25 - TESTO VIGENTE dal 13/07/1976

Rifinanziamento della legge regionale 27 maggio 1974, n. 24, concernente integrazione di contributi regionali già concessi per opere pubbliche, al fine di sopperire alle spese per revisione di prezzi contrattuali nonché per maggiori costi di progetto.

Articolo unico

Per le finalità di cui agli articoli 1 e 2 della legge regionale 27 maggio 1974, n. 24, è autorizzata, per gli esercizi finanziari dal 1976 al 1979, ad integrazione dei contributi una tantum, la spesa complessiva di lire 850 milioni, di cui lire 100 milioni per l' esercizio finanziario 1976.

Nello stato di previsione della spesa del piano finanziario 1976- 1979 e del bilancio regionale per l' esercizio finanziario 1976, è istituito, al Titolo II - Sezione IV - Rubrica n. 9 - Categoria XI, il capitolo 5811 con la denominazione: << Integrazione di contributi una tantum già concessi ai sensi delle leggi regionali 22 agosto 1966, n. 23, 27 maggio 1970, n. 16, 16 agosto 1971, n. 36 e 28 febbraio 1973, n. 15, al fine di sopperire alle spese per revisione di prezzi contrattuali, nonché per maggiori costi di progetto >> e con lo stanziamento di lire 850 milioni per gli esercizi dal 1976 al 1979, di cui lire 100 milioni per l' esercizio 1976.

All' onere di lire 850 milioni si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dall' apposito fondo globale iscritto al capitolo 7000 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario pluriennale per gli esercizi 1976-1979 e del bilancio per l' esercizio 1976 (Rubrica n. 9, partita n. 6, dell' elenco n. 5 allegati al piano ed al bilancio medesimi).